

CONSORZIO DI BONIFICA N. 9 CATANIA
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Ente gestore dell'acquedotto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari n. 02 del 16-01-2008 il Consorzio di Bonifica 9 Catania gestisce l'Acquedotto Rurale realizzato dal Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini come opera di Bonifica ai sensi del R.D. 13-2-1933 n. 215.

Art. 2

Destinazione dell'acqua

L'acqua che si distribuisce attraverso la rete consortile è prevalentemente rivolta a soddisfare bisogni igienico-sanitari.

L'acqua sarà pertanto concessa con priorità agli agricoltori che faranno richiesta di allacciamento alla rete per l'approvvigionamento dei loro fondi, per gli usi igienico-sanitari ed ausiliari dell'agricoltura.

Ne ritiene tuttavia in ogni caso tassativamente vietata la sua destinazione ad uso irriguo.

Compatibilmente con la disponibilità di portata, preventivamente accertata dalla Direzione tecnica consorziale, e con la soddisfazione dei predetti usi prioritari, l'acqua potrà essere concessa altresì a giudizio insindacabile della Amministrazione consorziale, a chi, ne faccia richiesta per le seguenti altre destinazioni:

- a) per iniziative di carattere agro-turistico singole o collettive, e per gli esercizi pubblici a carattere commerciale, onde soddisfarne le esigenze di uso igienico-sanitario;
- b) per iniziative di carattere industriale onde soddisfarne le esigenze ausiliarie che l'uso dell'acqua può rappresentare in tali iniziative.

Art. 3

Ordine di priorità nelle concessioni

Nel caso in cui, per difetto di portata ovvero per qualsiasi altra causa di forza maggiore, il Consorzio dovesse essere costretto a sospendere ovvero a limitare l'erogazione dell'acqua, l'ordine di priorità nel mantenimento della continuità del servizio viene stabilita come segue.

Saranno rispettate in primo luogo le utenze previste dal secondo comma dell'art. 2.

In secondo luogo, e in successione, quelle dei paragrafi a) e b) del quarto comma dell'art.2.

Art. 4

Sistema di distribuzione

Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore.

Soltanto per le bocche da incendio, da installarsi a norma di legge, ovvero su richiesta degli interessati, l'erogazione sarà regolata dalle norme degli articoli 24 e seguenti.

Art. 5

Divieto di prelevamento non autorizzato

Ogni prelevamento di acqua dalla rete consortile che non sia autorizzato dal Consorzio (all'infuori di quello derivante dall'uso delle pubbliche fontanine, nei limiti prescritti dal successivo art. 23) è assolutamente vietato e sarà perseguito secondo le norme del codice penale.

TITOLO II CONCESSIONI

Art. 6

Tipi e modalità delle concessioni

Le concessioni possono essere:

- *ordinarie*, quando la loro durata non è inferiore ad un anno;
- *provvisorie o temporanee*, quando la loro durata è inferiore ad un anno, ovvero sono richieste per una destinazione di carattere straordinario avente comunque una durata ovvero un termine prefissato come ad esempio la destinazione stabilimento balneare.

Le concessioni ordinarie possono avere inizio da qualunque giorno dell'anno.

La concessione, che si concreta con la stipula di un contratto si intende sempre accordata sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento, nonché delle condizioni speciali che potranno essere di volta in volta contenute nel contratto.

Tutte le spese di bollo inerenti ai contratti e alle loro rinnovazioni sono a carico dell'utente.

Art. 7

Disdetta del contratto

Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve avvisarne il Consorzio, con lettera raccomandata entro il giorno quindici del mese di Ottobre.

In mancanza di disdetta il contratto si intende rinnovato per tutto l'anno solare.

Art. 8

Dislocazione delle utenze rispetto alla rete

Secondo le norme e con le limitazioni degli articoli precedenti, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'acqua tanto gli utenti i cui punti di prelievo ricadono nelle zone servite da tronchi

di condotta già costruiti a totale carico dello Stato, quando quelli che trovansi da essi lontani e per i cui allacciamenti occorre la costruzione di nuovi tronchi. Al fine di evitare situazioni di privilegio, la costruzione di nuovi tronchi di derivazione a servizio di più utenti (anche se potenziali) verrà effettuata a cura del Consorzio, che vi provvederà mediante l'utilizzazione del fondo costituito dai versamenti a tantum previsti nel seguente articolo 14.

Art. 9

Titolari delle concessioni

Titolari delle concessioni sono di norma i proprietari degli immobili.

Possono essere tuttavia concessionarie anche le seguenti categorie:

- a) enfiteuti ed usufruttuari dei fondi rustici e degli immobili in genere;
- b) affittuari o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, o di immobili in genere il cui rapporto con il proprietario consorziato venga convalidato con le modalità di cui al successivo articolo 11;
- c) titolari di iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art.2.

Art. 10

Destinatari delle utenze

Le concessioni sono rilasciate di norma per sopperire alle necessità di un singolo nucleo familiare, al cui fabbisogno medio viene commisurato il canone fisso annuo di cui al successivo articolo 30.

Qualora pertanto da una medesima derivazione vengano serviti più nuclei familiari, verranno installati altrettanti contatori, per ciascuno dei quali dovrà essere versato il canone fisso annuo nonché quanto dovuto per le eventuali eccedenze in conformità dell'articolo 30. Fanno eccezione le utenze di cui ai tipi 3) e 4) previste nell'art. 30.

Art. 11

Domanda di concessione

La domanda di concessione, redatta su apposito modulo a stampa fornito dal Consorzio, sarà firmata dal proprietario dell'immobile o dal suo legale rappresentante.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) dell'art. 9 la domanda sarà accompagnata da una dichiarazione, con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i requisiti in essi previsti.

In ogni caso infine nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarerà il tipo di utenza cui appartiene, quella richiesta, ai sensi del presente Regolamento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche periodicamente, la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 12

Versamento spese di istruttoria

Ogni domanda di concessione comporta il versamento di una somma fissa a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione, il cui importo viene determinato di anno in anno dall'Amministrazione.

Il versamento di tale somma resta efficace per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, dovrà essere ripetuto a meno che il ritardo non sia imputabile a fatto del Consorzio.

Sarà invece restituita al richiedente se la concessione non potrà essere assentita per uno dei motivi previsti nel presente Regolamento.

Art. 13

Rimborso spese di allacciamento

Una volta accertata la possibilità tecnica della concessione, il Consorzio provvederà a darne comunicazione al richiedente, indicando nel contempo la somma da versare a titolo di rimborso delle spese di allacciamento, determinata mediante l'applicazione dei parametri fissati dalla Amministrazione a suo giudizio insindacabile.

Art. 14

Contributo per le spese di impianto

Tutti gli utenti indistintamente, all'atto della prima concessione, sono tenuti a versare al Consorzio un contributo "una tantum" a fondo perduto a titolo di concorso alle spese di impianto della rete complementare, di cui al precedente art. 8.

Il fondo che verrà così a costituirsi verrà destinato dal Consorzio alle necessità manutentorie di carattere straordinario, al potenziamento degli impianti, nonché agli ampliamenti della rete previsti dall'art. 8 occorrenti per raggiungere le utenze non contigue alla rete costruita a totale carico dello Stato.

Art. 15

Variazione del titolare della concessione

In qualunque caso di variazione di utenza dovrà esserne data comunicazione al Consorzio perché provveda alla relativa voltura.

L'obbligo della comunicazione compete ad entrambi i titolari del diritto di concessione: il cedente e il subentrante.

La mancata denuncia da parte del subentrante darà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di procedere alla rimozione della presa.

Il trapasso della concessione avrà vigore dal primo giorno del trimestre successivo alla sua regolarizzazione.

Art. 16

Servitù di attraversamento

In armonia e con le modalità e condizioni di cui agli articoli 1033 e segg. del Codice Civile, ciascun concessionario, con la stipula del contratto di utenza, si obbliga a consentire l'eventuale attraversamento del proprio fondo, necessario per raggiungere con la tubazione consortile altre utenze.

Tale consenso si intenderà assentito a titolo gratuito, salvo l'obbligo da parte del Consorzio di rimettere in pristino le opere manomesse e di risarcire gli eventuali danni che possono essere derivati dalla esecuzione dell'attraversamento.

Art. 17

Revoca e risoluzione della concessione

Il Consorzio, per motivi accertati dai propri Uffici, si riserva la facoltà di accogliere o di respingere la domanda ovvero di subordinarne l'accoglimento a modifiche o a speciali prescrizioni, che saranno comunicate al richiedente.

Le concessioni già assentite potranno essere sempre revocate dal Consorzio in uno dei seguenti casi:

- per carenze di portata che si venissero a verificare nelle sorgenti e in tal caso verrà rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art. 3;
- per motivi di forza maggiore che si dovessero verificare nella rete e negli impianti in genere;
- a seguito di accertamento che l'uso dell'acqua da parte dello utente abbia avuto destinazione diversa da quella prevista dal presente Regolamento.

Le concessioni si intendono risolte di diritto, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga oltre un mese.

In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Art. 18

Chiusura e riapertura della presa

Qualora a richiesta dell'utente e per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa dell'impianto l'utente è tenuto al pagamento di un importo per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

Art. 19

Competenza nella manovra degli impianti

Rimangono di esclusiva proprietà e competenza del Consorzio e ne è quindi vietata qualsiasi manomissione o intervento da parte dell'utente, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali, le seguenti installazioni, manovre e lavori:

- tutti i rubinetti di chiusura, manovra o derivazione situati a monte dell'apparecchio misuratore;
- qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi condotta, o pezzo speciale fino all'apparecchio misuratore compresa la valvola di ritegno.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte a valle del contatore e ricadenti nella sua proprietà privata.

Art.20

Segnalazione dei guasti e inconvenienti

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualunque guasto ovvero di irregolarità o inconvenienti di qualunque natura che si dovessero verificare nell'erogazione dell'acqua e nel funzionamento degli apparecchi.

Il Consorzio al quale compete l'obbligo di provvedere alla eliminazione degli inconvenienti, si riserva il diritto di chiudere immediatamente la presa all'utente che non abbia ottemperato all'obbligo di cui sopra.

Art. 21

Interruzioni o diminuzione del deflusso

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione nelle condutture, e l'utente non potrà pretendere per questi fatti alcun risarcimento di danni o rimborso di spese né la risoluzione del contratto.

Nel caso che la durata dell'interruzione completa della fornitura si protraesse per oltre un mese con continuità l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi, ma semplicemente per il periodo di interruzione eccedente il primo mese.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 22

Responsabilità dell'Utente

L'utente è responsabile in ogni caso di eventuali guasti, manomissioni, furti degli apparecchi costituenti l'impianto; egli dovrà darne immediato avviso al Consorzio il quale disporrà al più presto a sua cura ma a spese dell'utente per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'utente però dovrà usare tutte le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamento od altro, danni di cui, anche se causati a terzi, rimane unicamente responsabile e che quindi non potranno mai addebitarsi al Consorzio.

Art. 23

Fontanine Pubbliche e bevai

Nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Consortile, tenute presenti le esigenze di carattere tecnico sociale e ambientale sono installate lungo la rete alcune fontanine pubbliche, delle quali è permesso attingere acqua nei limiti degli usi igienico-sanitario.

È pertanto assolutamente vietato:

- a) di attingere e trasportare acque dalle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, ecc.;
- d) di modificare e alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura.

Art. 24

Bocche da incendio

Saranno altresì installate a iniziativa del Consorzio, ovvero a richiesta di interessati, bocche da incendio la cui erogazione è a deflusso libero, senza limitazione di misura, ma il cui uso, riservato ai soli casi di emergenza, sarà segnalato dalla rottura dei sigilli opportunamente apposti dal Consorzio. Di ogni evenienza d'uso sarà data, appena possibile, comunicazione al Consorzio che provvederà alla ricollocazione dei sigilli.

Art. 25

Modalità di derivazione da bocche da incendio

Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione principale ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi è vietato di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

La rottura del suggello non per causa di incendio e la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dello incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 54.

Art. 26

Verifiche del funzionamento delle bocche da incendio

L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei sigilli. Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Consorzio l'importo previsto in tariffa per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume comunque il Consorzio per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso di incendio.

Art. 27

Deposito cauzionale per bocche da incendio private

A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esse un deposito come stabilito da tariffa che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO III

VOLUMI ASSEGNATI E CANONI DI UTENZA

Art. 28

Assegnazione dei volumi e consumi in eccedenza

Per la fornitura dell'acqua l'utente è tenuto a versare al Consorzio un canone fisso annuo che gli darà diritto ad usufruire di un volume massimo semestrale forfettizzato. I maggiori volumi eventualmente consumati, nell'ambito di ciascun semestre, in eccedenza rispetto al predetto volume massimo, saranno fatturati a parte con tariffe variabili per scaglioni di eccedenza.

Il volume massimo semestrale e gli scaglioni di eccedenza variano a seconda del tipo di utenza in relazione alla destinazione di uso dell'acqua, con le norme di cui ai seguenti articoli 29 e 30.

La misura dei canoni fissi annuali, gli scaglioni di eccedenza e le relative tariffe sono determinati di anno in anno dall'Amministrazione con i criteri risultanti dagli articoli 31 e segg.

Art. 29

Tipi di utenza

Ai fini dell'assegnazione del volume massimo semestrale e degli scaglioni di eccedenza le utenze si distinguono nei seguenti tipi:

- 1) Azienda agricola senza allevamento di bestiame;
- 2) Azienda agricola con allevamento;

- 3) Azienda agricola a carattere agro-industriale;
- 4) Utenza agro-turistico (casetta o villetta);
- 5) Comunità e convivenze di carattere sociale (caserme, collegi, edifici scolastici e simili);
- 6) Esercizi pubblici a carattere commerciale (alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e simili). A tale tipo di utenza viene assimilata la gestione collettiva di camping e di impianti sportivi in genere;
- 7) Aziende industriali.

Art. 30

Scaglioni di eccedenza

Con riferimento alla tipizzazione delle utenze contenuta nell'articolo precedente, i volumi massimi semestrali e gli scaglioni di eccedenza vengono stabiliti come segue:

- Per le utenze di cui ai tipi 1) e 4) - (Azienda agricola unifamiliare senza allevamento di bestiame e Utenza agro-turistica - casetta o villetta): il volume massimo semestrale forfettizzato viene fissato in 45 (quarantacinque) metri cubi e si avranno i seguenti scaglioni di eccedenza:

1" scaglione: consumi compresi fra mc. 45,001 e mc. 60;

2' scaglione: consumi compresi fra mc. 60,001 e mc. 75;

3" scaglione: consumi compresi fra mc. 75,001 e mc. 90;

4" scaglione: consumi eccedenti i mc. 90.

- Per le utenze di cui al tipo 2), 3) e 5) il volume massimo forfettario viene fissato in mc. 60. Gli scaglioni di consumi in eccedenza saranno quelli previsti nel caso precedente dal 2° scaglione.

- Per le utenze di cui al tipo 6) - (Alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e simili): il volume massimo trimestrale forfettizzato viene fissato in 30 (trenta) metri cubi.

I consumi in eccedenza saranno computati semestralmente in unica fascia cui sarà applicata la tariffa prevista per il quarto scaglione.

- Per le utenze di cui al tipo 7) - (Aziende industriali): previste dal paragrafo b) dell'art. 2, che potranno essere assentite con le limitazioni e le cautele contenute nel presente Regolamento, le condizioni di utenza saranno regolate di volta in volta da apposito disciplinare dal quale dovranno risultare fra l'altro, il volume massimo semestrale concesso, gli scaglioni di eccedenza di consumo, nonché la portata massima istantanea che potrà essere derivata dalla rete, che sarà limitata da apposito rubinetto idrometrico sigillato con la esplicita avvertenza che il verificarsi di una eccedenza di consumo oltre il volume massimo contrattuale concesso darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 ultimo comma.

Art. 31

Preventivo annuale di Spese

Entro il mese di Ottobre di ciascun anno l'Area Tecnica di concerto con l'Area Amministrativa e Agraria appronterà una perizia-preventivo contenente le spese che si prevede di dover sostenere per la gestione dell'acquedotto nell'anno solare seguente.

Tale perizia conterrà, di norma le seguenti spese:

- 1) Spese di energia elettrica, costituite da:
 - a) Contributi fissi di potenza;
 - b) Consumo di energia computato a norma del seguente articolo 32;
- 2) Spese di manutenzione ordinaria della rete e degli impianti;
- 3) Spese di personale (fontanieri, lettori, personale tecnico e amministrativo);
- 4) Spese per stampati, cancelleria, telefono ed altro.

Alle spese per ampliamento e potenziamento della rete e degli impianti, alle eventuali spese di manutenzione straordinaria si farà fronte col fondo costituito dai versamenti una tantum di cui all'art. 14.

Art. 32

Consumo d'energia e numero delle utenze

Il consumo di energia di cui al paragrafo l/b) dell'art. 31, sarà commisurato al sollevamento della sommatoria dei volumi contrattuali forfettizzati risultanti dal numero delle utenze accertate.

Per utenze accertate si intendono quelle presenti al 31 Dicembre dell'anno precedente, aumentate di quelle acquisite fino alla data del 15 Ottobre dell'anno corrente (ivi comprese le domande di concessione presentate entro la predetta data) e diminuite dalle eventuali tempestive disdette contrattuali.

Art. 33

Canone base

La sommatoria delle spese della perizia, prevista dall'art. 31, divisa per il numero delle utenze accertate ai sensi dell'art. 32, fornirà la misura del canone fisso annuale (C) da prendere a base dei canoni da applicarsi ai vari tipi di utenza elencati nell'articolo 30.

Art. 34

Tariffazione dei consumi in eccedenza

Il quoziente fra spese di energia elettrica e il volume di acqua sollevato computato nel precedente articolo 33, darà il prezzo (P) da prendere a base per la tariffazione delle eccedenze di consumo rispetto ai volumi semestrali forfettizzati.

E precisamente:

- Primo scaglione di eccedenza: il prezzo per metro cubo sarà pari al predetto prezzo P maggiorato del 25% (venticinque per cento) per tener conto delle altre spese relative alla maggior produzione:

$$P^1 = 1,25 \times P$$

- Secondo scaglione di eccedenza: il prezzo per metro cubo sarà raddoppiato rispetto al precedente scaglione:

$$P^2 = 2 \times P^1$$

- Terzo scaglione di eccedenza: il prezzo per metro cubo sarà triplicato rispetto a quello del primo scaglione:

$$P^3 = 3 \times P^1$$

- Quarto scaglione di eccedenza (illimitato): il prezzo per metro cubo sarà quadruplicato rispetto a quello del primo scaglione:

$$P^3 = 4 \times P^1$$

Art. 35

Riporti di gestione

Poiché la gestione dell'acquedotto da parte del Consorzio non ha, né può avere finalità di lucro, nella perizia annuale prevista nell'art. 31, l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione di un esercizio andrà a decurtare o ad aumentare la sommatoria delle spese da affrontare nell'esercizio successivo.

Art. 36

Condizioni contrattuali di utenze non previste

Le modalità di allacciamento, le condizioni contrattuali e i canoni da corrispondere per eventuali destinazioni dell'acqua non contemplate dal presente Regolamento, saranno fissati volta per volta dall'amministrazione, che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di accogliere o di respingere la relativa domanda di concessione.

Art. 37

Canoni per bocche da incendio

I canoni per la concessione di bocche da incendio sono fissati di volta in volta dall'Amministrazione in misura diversa a seconda che trattasi dei seguenti casi:

- a) bocche da incendio in edifici destinati ad abitazione;
- b) idem in edifici non destinati ad abitazione e non contenenti depositi di materiale di facile combustione;
- c) idem per edifici di cui al paragrafo precedente ma contenenti materiali di facile combustione;
- d) per locali o recinti destinati a spettacoli pubblici;
- e) per bocche da incendio provvisorie a qualsiasi uso destinate.

Art. 38

Deliberazione relativa alla Tariffazione

L'Amministrazione Consortile provvederà ogni anno all'approvazione della perizia-preventivo di cui all'art. 31 e alla seguente determinazione del tariffario che conterrà:

- a) le misure del contributo una tantum da versare all'atto della stipula del primo contratto di utenza ai sensi dell'art. 14, eventualmente diversificato per i diversi tipi di utenza;
- b) il canone fisso annuale e le tariffe da applicare ai maggiori consumi, di cui agli artt. 33 e 34;
- c) I parametri da applicare per la determinazione del rimborso spese di allacciamento ai sensi degli artt. 8 e 13;
- d) La somma da corrispondere per spese di istruttoria della domanda di concessione ai sensi dell'art. 12;
- e) La somma da corrispondere per la chiusura e riapertura delle prese, se richieste dall'utente, ai sensi dell'art. 18;
- f) La misura del deposito di garanzia da versare per l'installazione di bocche da incendio (art. 27), per l'esecuzione della verifica della stessa effettuata a richiesta del concessionario (art.26) e i canoni annui previsti per le bocche da incendio dall'art. 37;
- g) La misura delle penalità previste nel Titolo VI del presente regolamento.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

Art. 39

Misurazioni dell'Acqua

L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità forfettizzate semestrali stabilite dal contratto.

Art. 40

Accertamento delle eccedenze di consumo

Le eccedenze di consumo dell'acqua determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture semestrali consecutive ed il consumo massimo semestrale forfettizzato, sono liquidate semestralmente. La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un semestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri semestri. Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.

Art. 41

Modalità di pagamento

Il pagamento del canone fisso annuo di cui al precedente articolo 28, comprendente tutti i rimborsi per esso richiamati nel presente Regolamento, dovrà essere effettuato anticipatamente all'atto della stipula del contratto e successivamente annualmente mediante versamento della relativa somma nel conto corrente postale appositamente istituito dal Consorzio e utilizzando il bollettino che sarà inviato tempestivamente all'utente.

La fatturazione dei consumi eccedenti quelli semestrali previsti in contratto sarà effettuata dal Consorzio mediante invio all'utente di un bollettino di conto corrente postale recante l'importo della somma che dovrà essere versata entro dieci giorni dalla sua ricezione. La lettura dei contatori verrà fatta semestralmente.

Gli eventuali reclami, non danno diritto all'utente di tenere in sospeso i pagamenti.

Art. 42

Morosità

Il Consorzio ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua agli utenti morosi. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente moroso pagherà oltre le somme per arretri, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per

conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 18.

Art. 43

Tipo di contatore

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato fermo restando la facoltà del Consorzio di richiedere la sostituzione degli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Art. 44

Collocazione del contatore

L'utente in occasione del sopraluogo dovrà indicare il sito dove porre l'alloggiamento degli apparecchi di misura il Consorzio si riserva la facoltà di accettarlo o meno.

La posizione del pozzetto, contenente il contatore dovrà in ogni caso essere sempre e direttamente accessibile al personale del Consorzio, anche in assenza dell'utente.

Dopo concordato il sito, l'utente deve predisporre l'alloggiamento dell'edicola dove dovrà essere collocato il pozzetto. Tale pozzetto verrà fornito in opera a spese dell'utente con inclusione dei costi di un regolatore a sigillo, una valvola di ritegno, un regolatore di pressione ed una saracinesca il tutto proporzionato al tipo di utenza concessa.

La chiave dello sportello di chiusura è tenuta dagli agenti dell'acquedotto, l'utente può munirsi, per i suoi bisogni di altra chiave. Tutti gli apparecchi misuratori e regolatori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Consorzio.

L'effrazione ed alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

Art. 45

Custodia del contatore

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 46

Constatazione del contatore

La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dell'utente su modello a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio ed esclusivamente per mezzo del suo personale.

Art. 47

Rimozione o sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dal personale del Consorzio. In mancanza dell'utente, il verbale è firmato anche da due testimoni.

Tali verbali oltre i dati di cui all'articolo precedente devono indicare il motivo della sostituzione e rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale verrà consegnata all'utente.

Art. 48

Lecture del contatore

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni semestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza semestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni.

Art. 49

Funzionamento irregolare del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore e quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili effettuati dal Consorzio.

Art. 50

Reclami dell'utente per cattivo funzionamento del contatore

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito il cui importo risulta dalla Tariffa, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l' inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al semestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, al deflusso normale il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

TITOLO V

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 51

Manutenzione dell'impianto interno

L'impianto per la distribuzione dell'acqua e la relativa manutenzione, nell'interno della proprietà privata, dopo le apparecchiature di controllo e misura poste nel pozzetto di presa, sono eseguite a cura e spese dell'utente. Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti a regola d'arte e con il rispetto di tutte le norme tecniche atte a garantire l'igiene e le disposizioni vigenti sulla salute pubblica. Si deve in particolare tenere conto nella disposizione degli impianti che l'acqua erogata non abbia alcuna possibilità di ritornare nei tubi adduttori. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare gli impianti interni prima che siano posti in esercizio o quando lo creda opportuno.

Qualsiasi modifica ordinata dal Consorzio in detti impianti e che non venga eseguita nei termini prescritti, autorizzerà il Consorzio a sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 52

Responsabilità dell'utente

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né il

consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

Art. 53

Ispezione da parte del personale consorziale

Il consorzio avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo del suo personale, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà. Tale personale, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori. In caso di opposizioni od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere l'erogazione fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo.

TITOLO IV

INFRAZIONI

Art. 54

Inosservanza delle norme del Regolamento

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento e delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua oltre al rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, le sarà applicata la penale stabilita in Tariffa per tali casi e il Consorzio avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione. Le medesime sanzioni saranno applicate anche nel caso che il volume massimo consentito contrattualmente alle utenze concesse ad attività industriali venga in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo superato per iniziativa unilaterale dell'utente. Rimane salvo tuttavia il diritto del Consorzio di riscuotere il pagamento del maggior volume derivato ad un prezzo pari a cinque volte il prezzo massimo applicabile in Tariffa per gli scaglioni di maggior consumo, e ciò a titolo di penale.

Art. 55

Pagamento delle penalità

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 25.

Art. 56

Verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dal personale del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57

Documento di riconoscimento del personale del Consorzio

Il personale tecnico e/o operaio addetto all'acquedotto è munito di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 58

Divieto di mance e compensi

È vietato al personale del Consorzio di accettare sotto qualsiasi forma, mance o remunerazioni dagli utenti.

Art. 59

Tasse e imposte governative

Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 60

Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti sulla salute pubblica e le norme del Codice Civile.